

P.P. n° [REDACTED] R.G.N.R.

P.P. n° [REDACTED] R.G. Dib.

n° 12436/2023 Sent.

P.G. 17.10.2023



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della IV<sup>^</sup> Sezione Penale dott.ssa [REDACTED]  
alla pubblica udienza del 19/9/2023 ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Emessa all'esito di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di  
condanna

*nei confronti di*

[REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED]

**libero-presente**

Assistito e difeso, di fiducia, dagli Avv. Alessandra Grici e Simona Testa.

### IMPUTATO

*Come foglio allegato.*

### CONCLUSIONI

Pubblico Ministero: per capo A) assoluzione ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto. Per capo B) assoluzione perché il fatto non sussiste.

Dif. Imp.: assoluzione per entrambi i capi. In sub. si associa al P.M. In ulteriore sub.: minimo della pena e benefici di legge.

### FATTO E DIRITTO

Con decreto del 19.12.2022, emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, [REDACTED] veniva citato a giudizio per rispondere dei reati di cui al capo di imputazione. Nel corso del procedimento, celebratosi in presenza dell'imputato, assistito da difensore nominato di fiducia, veniva revocato il decreto penale opposto, e si procedeva all'escussione dei testi [REDACTED] e [REDACTED]. L'imputato si sottoponeva ed esame. Il Pubblico Ministero produceva certificato di decesso di [REDACTED].

nonché scambio di corrispondenza intercorso tra il Policlinico “Gemelli” e l’Istituto Comprensivo [REDACTED], nonché, col consenso della difesa, verbale di interrogatorio reso dall’imputato. Esaurita l’istruttoria, le parti venivano invitate a formulare ed illustrare le proprie rispettive conclusioni, come sopra riportate. Il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, emetteva sentenza, dando lettura del dispositivo.

In esito all’istruttoria svolta e, in particolare, dall’escussione dei testi, nonché dalla documentazione versata in atti, è emerso che il [REDACTED], impiegato nel periodo di cui al capo di imputazione presso l’Istituto comprensivo [REDACTED], in data [REDACTED], al fine di giustificare la sua assenza dal lavoro del [REDACTED], abbia inviato via mail al suindicato Istituto un documento contenente in intestazione il logo del Policlinico “Gemelli”, la data del [REDACTED], e, nella parte sottostante, la scritta: “*certifico il decesso del sig. [REDACTED] il giorno [REDACTED]*”, siglato senza indicazione del medico certificante. In conseguenza di tali fatti, l’Istituto comprensivo [REDACTED] procedeva a coprire l’assenza prolungando l’orario degli altri insegnanti in servizio.

Così delineati i fatti, l’imputato deve essere assolto dai reati lui contestati.

Anzitutto, quanto al capo A), occorre premettere che il delitto di cui agli artt. 477, 482 c.p. è posto a tutela della cd. fede pubblica, ossia della fiducia del pubblico in determinati documenti, sulla cui genuinità ed autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico.

Proprio il riferimento al bene protetto e la conseguente esigenza di verificare l’attitudine lesiva della condotta del falsario inducono a escludere il reato laddove ci si trovi di fronte a forme di falsificazione inidonee ad ingannare il pubblico: falso punibile è, quindi, solo quello idoneo a trarre in inganno una cerchia determinata di persone; muovendo da tale premessa di fondo, la giurisprudenza di legittimità, in via pressoché unanimemente, esclude la rilevanza penale del falso cd. grossolano, ossia, in via assoluta, immediatamente riconoscibile e tale da non poter far cadere in errore nessuna persona dotata di normale diligenza e capacità intellettuale (Cass. sez. V n. 9427/1978; Cass. sez. II n. 23940/2020).

Nel caso all’esame di questo Giudice appare del tutto evidente che il documento inviato via mail dall’imputato alla segreteria dell’Istituto presso cui era impiegato risulta *ictu oculi* falso.

Come noto, il certificato di constatazione di decesso rilasciato è compilato dal medico entro le 24 ore dall’accertamento della cessazione delle funzioni vitali, e deve riportare, oltre alle generalità del defunto, anche l’ora, la data e il luogo di decesso.

Orbene, quanto prodotto dall’imputato alla struttura scolastica, oltre a lasciare intendere che si tratti di due fogli uno sovrapposto sull’altro per via della linea presente sotto il logo del Policlinico

“Gemelli”, non riporta le generalità del defunto né l’ora e il luogo del decesso; inoltre, in epigrafe è indicata, quale data della certificazione, il [REDACTED], mentre la morte viene collocata il giorno [REDACTED], quindi ben oltre le 24 ore; infine, la firma apposta in calce all’atto risulta del tutto illeggibile.

L’inidoneità offensiva del documento inviato dall’imputato risulta comprovata dalla circostanza che già la segreteria dell’Istituto comprensivo, destinataria del documento, abbia da subito dubitato circa la genuinità della certificazione, provvedendo a contattare il Policlinico “Gemelli” il giorno stesso dell’invio da parte del [REDACTED] e ottenendo dalla struttura ospedaliera conferma della non presenza di alcuna registrazione di morte per il nominativo indicato, nonché della non conformità del documento prodotto ad alcun formato in uso presso il Policlinico Universitario, e dell’assenza di importanti dati circostanziali.

Di talché, stante l’inidoneità assoluta dell’azione compiuta dall’imputato a produrre l’evento, egli, a norma degli artt. 49 c.p., 530 co. 1 c.p.p., deve essere assolto dal reato di cui al capo A) perché non punibile per inoffensività della condotta.

Quanto al capo B) dell’imputazione, pur a voler aderire all’indirizzo giurisprudenziale che ritiene configurabile il reato di cui all’art. 340 c.p. anche nel caso di una discontinuità parziale di singole attività, funzioni o prestazioni e non del servizio nel suo complesso (cfr., in senso conforme, Cass. sez. VI n. 3362/2003; Cass. sez. VI n. 334/2009; *contra* Cass. sez. VI n. 35399/2014), come emerso chiaramente dalle risultanze probatorie collezionate, alcuna interruzione o turbamento si è verificata in conseguenza della condotta dell’imputato, avendo la struttura scolastica prontamente proceduto a coprire l’assenza dell’imputato (peraltro di soli tre giorni) prolungando l’orario degli altri insegnanti in servizio.

Ne deriva quindi che l’imputato, a norma dell’art. 530 co. 1 c.p.p., deve essere assolto dal reato a lui ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste.

Si indica per la motivazione un termine di 60 giorni.

**P.Q.M.**

Visto l’art. 530 c.p.p. assolve [REDACTED] dal reato a lui ascritto al capo A) perché non punibile per inoffensività della condotta e dal reato a lui ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste.

Motivazione in 60 giorni

Roma, [REDACTED]

IL GIUDICE

(Dott. [REDACTED])



3  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa [REDACTED]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 11/01/2023